DISCIPLINA PER LA GESTIONE STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

Art. 25-sexies

L'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Versione in vigore dal 1 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata
Estremi	Decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-per-la-gestione-stralcio-dell-attivita-del-commissario-per/art-25-sexies

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it